

**Sentenza:** n. 86 del 5 dicembre 2018 (con deposito del 15 aprile 2019)

**Materia:** Ambiente e Paesaggio, Edilizia e Urbanistica, Energia

**Parametri invocati:** articoli 3, 25, secondo comma, 117, primo comma, secondo comma lettere e, l) e s), e terzo comma, della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Articoli 3, 4, 5, 8, 12, 13, 20, 46 comma 1, della legge Regione Basilicata, 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 25 secondo comma e 117, primo comma, secondo comma lettere e), l) e s) e terzo comma Costituzione. Articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 5, 6, 7 legge regionale Basilicata 11 settembre 2017, n. 21, nonché l'allegato alla medesima legge in riferimento, nel complesso agli articoli 42 e 117, secondo comma, lettera s), terzo comma, e primo comma, Costituzione in relazione al principio di libera concorrenza e circolazione delle merci (art. 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), al principio di favore per le fonti rinnovabili di cui alla normativa internazionale e comunitaria (Protocollo di Kyoto, accordo di Parigi alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite, fatto a Parigi il 12 dicembre 2015, alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

**Esito:**

- illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5, 8 e 12 della legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);
- illegittimità costituzionale dell'art. 13 della l.r. Basilicata 19/2017, nella parte in cui ha sostituito l'art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);
- illegittimità costituzionale dell'art. 49 della l.r. Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009;
- illegittimità costituzionale dell'art. 20 della l.r. Basilicata 19/2017, nella parte in cui introduce l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54 (Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010);
- illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 11 settembre 2017, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale – D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – legge regionale n. 9/2007"; 26 aprile 2012, n. 8 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" e 30 dicembre 2015, n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010"), nonché dell'Allegato alla medesima legge, che inserisce un allegato D) nella legge reg. Basilicata n. 54 del 2015;
- illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Basilicata 21/2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili);

- illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Basilicata 21/2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'art. 5 della l.r. Basilicata 8/2012, e dell'art. 6 della l.r. Basilicata 21/2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'art. 6 della l.r. Basilicata 8/2012;
- illegittimità costituzionale dell'art. 7 della l.r. Basilicata 21/2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6-bis, comma 1, nella l.r. Basilicata 8/2012;
- illegittimità costituzionale dell'art. 7 della l.r. Basilicata 21/2017, là dove ha introdotto l'art. 6-bis, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Basilicata 19/2017, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, della l.r. Basilicata 19/2017, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Basilicata 21/2017 e dell'art. 7 della l.r. Basilicata 21/2017, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Costituzione.

**Estensore nota:** Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Basilicata 19/2017, che aggiunge il comma 5 all'art. 10 della l.r. Basilicata 18 ottobre 2006, n. 27, recante "*Variante normativa al piano di coordinamento territoriale del Pollino*". Secondo il ricorrente, tale disposizione, che introduce, unilateralmente, una modifica al piano di coordinamento territoriale del Pollino, che ha valenza di piano paesaggistico, lederebbe la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Con essa, infatti, il legislatore regionale avrebbe violato il Protocollo di intesa siglato il 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata per la definizione congiunta del piano paesaggistico regionale, in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in tema di verifica e adeguamento dei piani paesistici. Per la Corte la questione è fondata e ricorda che la disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza (sentenza 66/2018). Il codice dei beni culturali e del paesaggio pone, all'art. 135, un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento agli immobili e alle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (le c.d. "*bellezze naturali*"), alle aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 142 (le c.d. "*zone Galasso*", come territori costieri, fiumi, torrenti, parchi) e, infine, agli ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 143, lettera d). Tale obbligo costituisce un principio inderogabile della legislazione statale, che è, a sua volta, un riflesso della necessaria impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, ed in proposito richiama la sentenza 64/2015. La norma regionale impugnata ha introdotto una previsione secondo cui è possibile realizzare, in una zona, designata come "*a protezione speciale*" e ricondotta ai "*Paesaggi di rilevante interesse*" (Zona C3), un distributore di carburanti con annesso fabbricato per le attività di servizio all'impianto da realizzare. Nelle more dell'approvazione congiunta del nuovo piano paesaggistico e dell'adeguamento, pure congiunto, degli strumenti urbanistici al medesimo piano, l'intervento della Regione, volto a modificare, unilateralmente, la disciplina di un'area protetta, in termini peraltro di riduzione di tutela, costituisce violazione sia degli impegni assunti uno specifico Protocollo di intesa, ma soprattutto di quanto prescritto dal codice dei beni culturali e del paesaggio che, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, mira a garantire l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Sulla base di queste premesse viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. Con riferimento all'art. 4 della medesima legge regionale la Corte ritiene fondata la questione sollevata. La legge regionale prevede la possibilità di localizzare strutture balneari sull'arenile, incidendo su un'area, quella dei "*territori costieri*

*compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare*”, menzionata dall’art. 142, comma 1, cod. beni culturali, e che rientra fra i beni paesaggistici per i quali l’art. 135 impone la pianificazione paesaggistica congiunta (in virtù del rinvio all’art. 143, comma 1, lettera c, del medesimo codice). La Regione Basilicata, nell’introdurre una simile disciplina, ha violato l’obbligo di pianificazione congiunta imposto dal legislatore statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni ambientali, così venendo meno agli impegni assunti con il Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011. Viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della l.r. Basilicata 19/2017, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. Per la Corte è fondata la questione di legittimità costituzionale promossa nei confronti dell’art. 5, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di governo del territorio in specie agli articoli 31 e 34 del d.p.r. 380/2001. La Corte sostiene che *“la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell’art. 31 d.p.r. 380/2001, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di “misure alternative alle demolizioni”* e ricorda la sentenza 140/2018, punto 3.5.1.2 del Considerato in diritto. Tale principio, pertanto, implica che l’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale debba, di regola, essere demolita e che possa essere conservata in via solo eccezionale. Il contrasto della norma regionale impugnata con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale emerge anche con riguardo alla previsione di cui all’art. 34, comma 2, del d.p.r. 380/2001. Quest’ultima, infatti, attiene esclusivamente alla diversa e meno grave ipotesi degli interventi *“eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”* e ha un ambito di applicazione assai più limitato di quello della norma regionale impugnata. La Corte sulla base della ricostruzione e degli argomenti richiamati, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della l.r. Basilicata 19/2017. È, inoltre, impugnato l’art. 8 della medesima l.r. 19/2017, là dove introduce, unilateralmente, deroghe ai divieti di interventi di ampliamento e rinnovo e di interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente per tutti i Comuni che, prima dell’entrata in vigore della legge, erano muniti di piani paesaggistici. Il ricorrente ritiene che, così disponendo, la norma regionale leda la sfera di competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. Per la Corte la questione è fondata. Poiché gli strumenti urbanistici comunali sono assoggettati, e devono quindi conformarsi, al piano paesaggistico regionale, di cui gli articoli 135 e 143 e seguenti del codice dei beni culturali, essi definiscono contenuti e modalità di adozione in vista dell’obiettivo di garantire la più adeguata tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali, anche mediante la cooperazione istituzionale fra Regione e Stato. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l.r. Basilicata 19/2017, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. Anche l’art. 12 della l.r. 19/2017 è impugnato nella parte in cui introduce, unilateralmente, deroghe ai limiti posti dall’art. 2 della l.r. Basilicata 25/2009 alla realizzazione di interventi di ampliamento del patrimonio edilizio in difformità rispetto agli strumenti urbanistici comunali. La Corte ricorda ancora che il piano paesaggistico regionale, in quanto strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, consente l’individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, di tutti gli interventi di trasformazione del territorio, anche di edilizia e urbanistica. È per questo motivo che la legge regionale deve disciplinare le procedure di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione e le connesse misure di governo del territorio in linea con le determinazioni del nuovo piano paesaggistico o, nell’attesa dell’adozione, secondo le modalità concertate e preliminari alla sua stessa adozione. Viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della l.r. Basilicata 19/2017, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. Viene impugnato l’art. 13 della legge regionale 19/2017, nella parte in cui introduce la possibilità di mutamento della destinazione d’uso a residenza degli immobili ricompresi all’interno delle zone omogenee “E” di cui al d.m. 1444/1968 *“in tutte le zone in cui il piano dell’autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici”*. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della l.r. Basilicata 19/2017,

promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., è fondata. La disposizione impugnata si inserisce nell'ambito delle previsioni volte a consentire il mutamento di destinazione d'uso a residenza di immobili originariamente non destinati a tale funzione, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in vista del riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree edificabili libere. Tale disposizione regionale è stata adottata, in particolare, a seguito di quanto espressamente previsto dal legislatore statale in specie con il cosiddetto secondo "*Piano casa*" disciplinato all'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo -Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106. Quest'ultimo, in vista della "*razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente*", nonché della "*riqualificazione di aree urbane degradate*", disponeva che le Regioni approvassero apposite leggi "*per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano*" (comma 9), fra l'altro, modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari (lettera c del comma 9), e purché non si riferiscano ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta (comma 10) e, comunque, fermo restando il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 11). La Regione ha esteso la possibilità del mutamento di destinazione d'uso a residenza degli immobili siti nelle zone omogenee "E" (agricole), di là da quanto previsto dal legislatore statale, senza seguire l'indicata modalità procedurale collaborativa e senza attendere l'adozione congiunta del piano paesaggistico regionale, che avrebbe dovuto recepire la declassificazione della pericolosità dell'area effettuata dall'Autorità di bacino. Ciò determina una lesione della sfera di competenza statale in materia di "*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*", che si impone al legislatore regionale che eserciti la propria competenza nella materia "*governo del territorio*". Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1-quinquies, della legge regionale n. 25 del 2009, ha consentito il mutamento di destinazione d'uso a residenza per gli immobili ricompresi nelle zone omogenee "E" (agricole), "*in tutte le zone il cui piano dell'autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici*" (ultimo periodo del comma 1-quinquies). È impugnato l'art. 20 della l.r. Basilicata 19/2017, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 2 della l.r. Basilicata 54/2015. Tale disposizione è censurata in quanto, dettando disposizioni in tema di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), si porrebbe in contrasto con gli impegni assunti in tema di elaborazione del piano paesaggistico regionale, in seguito alla sottoscrizione del Protocollo di intesa, e quindi in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di "*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*". Essa si porrebbe, altresì, in contrasto con i principi fondamentali in materia di "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*" di cui all'art. 117, terzo comma, Costituzione. Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della l.r. Basilicata 19/2017, nella parte in cui, introducendo l'art. 2, comma 3, della l.r. Basilicata 54/2015, dispone che "*Nei buffer relativi alle aree e siti non idonei è possibile autorizzare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili*". Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della l.r. Basilicata 21/2017, nonché "*dell'Allegato della medesima che inserisce un allegato D) alla legge regionale n. 54 del 2015*", tutte norme inerenti alla realizzazione e all'esercizio di impianti di energia da fonti rinnovabili. Il legislatore lucano, stabilendo in via generale e unilaterale, senza istruttoria e valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale, l'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili e anche quella delle aree idonee, previa abrogazione dei criteri individuati congiuntamente con gli organi statali, ha violato

non solo l'impegno assunto con il Protocollo di intesa, siglato il 14 settembre 2011 in attuazione dell'art. 145, comma 2, del d.lgs. 42/2004, ma anche i criteri fissati dal paragrafo 17 delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, che impongono, fra l'altro, un'istruttoria adeguata, volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti, nonché la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione ambientale e puntuali atti di programmazione. Questi criteri "*costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria*", che definisce, in specie all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, ad un tempo, standard omogenei di "*tutela dell'ambiente*" e principi fondamentali in materia di "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*", vincolanti per le Regioni. Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, nonché dell'Allegato alla medesima l.r. 21/2017, che inserisce un allegato D) alla l.r. 54/015. Viene, altresì, impugnato l'art. 5, commi 1 e 2, della l.r. Basilicata 21/2017, nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 2 dell'art. 5 della l.r. Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili), avrebbe introdotto ingiustificati aggravii alla realizzazione e all'esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, da collocare a terra, in contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost., in relazione ai principi fondamentali previsti dalla legislazione nazionale, di cui al d.lgs. 387/2003 e, in particolare, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In questo quadro risulta evidente che la norma regionale impugnata, nella parte in cui stabilisce condizioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dal legislatore statale per il rilascio della PAS, introduce previsioni che si traducono in ingiustificati aggravii per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in questione, in contrasto "*con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea*" e sono richiamate le sentenze 44/2011, 13/2014, 177/2018. Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, della l.r. Basilicata 21/2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 5 della l.r. Basilicata 8/2012. Sono, inoltre, impugnati l'art. 5, comma 4, della l.r. Basilicata 21/2017, là dove ha sostituito il comma 4 dell'art. 5 della l.r. Basilicata 8/2012, e l'art. 6, comma 4, della l.r. 21/2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'art. 6 della l.r. Basilicata 8/2012, in quanto stabiliscono, rispettivamente, che più impianti fotovoltaici a terra (art. 5) e eolici (art. 6), autorizzati con la PAS, non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW. Così prevedendo, le richiamate disposizioni si porrebbero in contrasto, oltre che con i principi fondamentali della materia "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*" (art. 117, terzo comma, Cost.), con l'art. 42 Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di libera circolazione delle merci di cui all'art. 63 TFUE, in quanto impedirebbero la cessione di impianti (o progetti di impianti) già autorizzati e potenzialmente localizzati a chilometri di distanza, ponendo un limite ingiustificato all'esercizio del diritto di proprietà. Nel merito le questioni sono fondate in riferimento all'art. 117, terzo comma, Costituzione. Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Basilicata 21/2017, là dove ha sostituito l'art. 5, comma 4, della l.r. Basilicata 8/2012, e dell'art. 6 della l.r. Basilicata 21/2017, nella parte in cui ha sostituito l'art. 6, comma 4, della l.r. 8/2012. Analoghe censure sono rivolte dal Presidente del Consiglio dei ministri all'art. 7, comma 2, della l.r. Basilicata 21/2017, là dove ha introdotto l'art. 6-bis, comma 2, nella l.r. 8/2012. Tale comma è infatti impugnato nella parte in cui stabilisce che più impianti fotovoltaici e eolici, autorizzati con la PAS, non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW, in quanto sarebbe in contrasto, oltre che con i principi fondamentali della materia "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*", con l'art. 42 Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di libera circolazione delle merci di cui all'art. 63 TFUE. Pertanto, la norma regionale impugnata, che interviene a porre un

limite a un diritto che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. (pur non evocato dal ricorrente), strumentalmente connessa al diritto di proprietà (degli impianti), entrambi garantiti da una riserva di legge, si pone in evidente contrasto con quei principi fondamentali e deve, di conseguenza, essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della l.r. Basilicata 21/2017, nella parte in cui ha introdotto l'art. 6-bis, comma 2, della l.r. Basilicata 8/2018. È impugnato anche l'art. 7 della l.r. Basilicata 21/2017, là dove, inserendo l'art. 6-bis, comma 1, nella l.r. 8/2012, stabilisce ulteriori condizioni per l'applicazione della PAS agli impianti eolici e fotovoltaici con potenza nominale inferiore alla tabella A) dell'art.12, comma 5, del d.lgs. 387/2003, in mancanza delle quali tali impianti non possono essere abilitati nemmeno con l'autorizzazione unica. Ciò sarebbe in contrasto con il regime di abilitazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili delineato dagli articoli 5 e 6 del d.lgs. 28/2011 e dalle linee guida (paragrafi 11 e 12), di cui al d.m. 10 settembre 2010, e quindi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. Viene dedotta anche la violazione del principio di favore per le fonti rinnovabili, di cui al Protocollo di Kyoto, all'Accordo di Parigi e alle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, e quindi il contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. La norma regionale impugnata, prescrive, per il rilascio dell'autorizzazione con procedura semplificata, con riferimento agli impianti fotovoltaici a terra con potenza compresa fra 0-20 kW, ulteriori condizioni tecniche inerenti al rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile, alle dimensioni degli impianti, nonché alle caratteristiche delle schermature e recinzioni, a distanze minime (art. 6-bis, comma 1, numero 1, lettere da a a g); con riguardo agli impianti eolici di potenza fra 0-60 Kw, ulteriori condizioni tecniche inerenti alle dimensioni degli impianti, alla localizzazione, alle distanze minime (art. 6-bis, comma 1, numero 2, lettere da a a f). Risulta evidente che tali condizioni sono diverse e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dal legislatore statale per il rilascio della PAS. Esse, pertanto, si traducono in ingiustificati aggravii per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in questione, che possono essere addirittura preclusivi degli stessi, ove si consideri che non è neanche prevista l'applicabilità del regime dell'autorizzazione unica nel caso di mancato rispetto delle condizioni prescritte. Ciò è in contrasto *“con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea”* nello stesso senso. Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della l.r. Basilicata 21/2017, là dove ha inserito l'art. 6-bis, comma 1, nella l.r. Basilicata 8/2012.